



COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 93 e Parere n. 2 del 22 ottobre 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (“Legge 125/2014”), in particolare:

- l’articolo 21, comma 3 che dispone che “Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27”;
- l’articolo 8 che autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) a concedere crediti concessionali a valere sul Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo (“FRCS”) costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227;
- l’articolo 22, concernente la destinazione da parte di CDP di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa legge previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
- l’articolo 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, ivi inclusa la delibera delle iniziative a valere sul FRCS;

Vista la Convenzione per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del FRCS sottoscritta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP in data 23 dicembre 2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.113, recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Vista la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (“DGCS”), l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (“AICS”) e la CDP del 15 luglio 2016 e, in particolare, l’articolo 4, punto 1, della stessa;

Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’articolo 2 che detta i criteri di intervento di CDP nelle operazioni di cooperazione e l’articolo 3 che disciplina le modalità di tale intervento;

Visto il Parere del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo n. 1 del 19 aprile 2018, con cui si esprime parere favorevole alla conduzione di negoziati per l'istruttoria della prima operazione, a favore della Banca Centrale di Tunisia, di credito misto tra risorse proprie della CDP e risorse a valere sul FRCS;

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019;

Visto il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020, firmato il 9 febbraio 2017 a Roma ed entrato in vigore il 13 ottobre 2017 in cui si prevede, all'art. 4.1, un finanziamento a credito d'aiuto di 30 milioni di euro per l'inclusione finanziaria delle micro, piccole e medie imprese sociali e all'art. 3.3 la possibilità che CDP possa impegnare risorse proprie per la concessione di crediti aggiuntivi in cofinanziamento con le risorse a valere sul FRCS;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 21 maggio 2018 che approva l'impegno di risorse proprie della CDP fino a 20 milioni di euro;

Dato atto che l'iniziativa in Tunisia denominata "PRASOC - Programma di sostegno al settore privato e all'inclusione finanziaria in Tunisia nei settori dell'agricoltura e dell'economia sociale e solidale" con cui si intende contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nelle aree rurali e nelle zone più sfavorite e depresse del Paese attraverso un più facile accesso al credito, sarà finanziata da un credito misto fino a 50 milioni di euro, di cui 30 milioni a valere sul FRCS e fino a 20 milioni a valere su risorse proprie di CDP;

Considerato che le condizioni finanziarie composite per entrambe le componenti del suddetto credito misto saranno le seguenti: elemento dono 40%; tasso di interesse fisso annuo finale 1,5%; durata 17 anni di cui 5 di grazia, così come comunicato alle autorità tunisine con Nota Verbale firmata dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 12 aprile 2018, prot. n.1519;

Considerato che le suddette condizioni finanziarie derivano dalla strutturazione di un'operazione nella quale le risorse proprie della CDP saranno congiunte alle risorse a valere sul FRCS tenendo conto delle diverse esigenze di remunerazione del capitale impiegato;

Considerato che quanto alle risorse proprie della CDP, le condizioni finanziarie proposte saranno applicabili solo in caso di perfezionamento del finanziamento entro il 31 dicembre 2018, termine oltre il quale potranno essere riconsiderate le condizioni delle due componenti del credito misto e di cui sarà data informazione al Comitato Congiunto;

Considerato che l'operazione sarà perfezionata nel rispetto dei parametri finanziari analiticamente descritti nella nota 9 ottobre 2018 trasmessa da CDP alla DGCS (protocollo PEC 2099714/18 del 10/10/2018), al Ministero dell'economia e finanze e all'AICS e inclusa nella documentazione predisposta dalla DGCS, acquisita agli atti della presente riunione;

Considerato che l'iniziativa corrisponde al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.8 - Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;

Considerato che l'iniziativa rientra nelle priorità del Piano di Sviluppo della Tunisia per il periodo 2016-2020 ed è coerente con le strategie e i progetti dell'Unione Europea nel Paese;

Ritenuto che l'iniziativa soddisfa i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui al suddetto Decreto del 28 settembre 2016;

Preso atto della documentazione predisposta dalla Sede AICS di Roma, trasmessa con Msg. N 13946 del 1 ottobre 2018 relativa all'iniziativa in Tunisia, di durata quinquennale, denominata "PRASOC: Programma di sostegno al settore privato e all'inclusione finanziaria nei settori dell'agricoltura e dell'economia sociale e solidale";

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS e della documentazione sottoposta alla DGCS dalla CDP, acquisite agli atti della presente riunione;

Delibera

- di approvare l'iniziativa di cooperazione da attuare in **Tunisia**, di durata quinquennale, denominata "PRASOC: Programma di sostegno al settore privato e all'inclusione finanziaria nei settori dell'agricoltura e dell'economia sociale e solidale", da perfezionare con la concessione alla Banca Centrale di Tunisia di un credito misto concessionale di importo complessivo fino a Euro 50.000.000,00, da rendere disponibile mediante il cofinanziamento tra risorse del FRCS e risorse della CDP, alle seguenti condizioni:

Tasso di interesse finale: 1,50%

Durata complessiva del credito: 17 anni, di cui 5 anni di periodo di grazia

Elemento dono: 40%

Grado di slegamento: 100%

- di approvare il finanziamento dell'iniziativa suddetta, per la parte a valere sulle risorse del FRCS per l'importo di Euro 30.000.000,00, secondo modalità, termini e condizioni analiticamente descritti nella documentazione acquisita agli atti della presente riunione, come sintetizzati nell'allegato riepilogo dei termini e delle condizioni, parte integrante della presente Delibera, ovvero alle condizioni rese necessarie dal mancato perfezionamento del finanziamento di CDP entro il 31 dicembre 2018, e di cui sarà data informazione al Comitato Congiunto;

Esprime parere favorevole

- al cofinanziamento dell'iniziativa da parte di CDP con risorse proprie, per un importo fino a Euro 20.000.000,00, secondo modalità, termini e condizioni analiticamente descritti nella documentazione acquisita agli atti della presente riunione, come sintetizzati nell'allegato riepilogo dei termini e condizioni, parte integrante del presente Parere, ovvero alle condizioni rese necessarie dal mancato perfezionamento del finanziamento di CDP entro il 31 dicembre 2018, e di cui sarà data informazione al Comitato Congiunto;

Allegato

Riepilogo dei termini e condizioni del credito misto fino a Euro 50.000.000 a favore della repubblica di Tunisia.

TUNISIA - INIZIATIVA “PRASOC - Programma di sostegno al settore privato e all’inclusione finanziaria in Tunisia nei settori dell’agricoltura e dell’economia sociale e solidale”	
Riepilogo dei termini e condizioni del credito da concedere al Governo della Repubblica di Tunisia.	
Beneficiario:	Banca Centrale di Tunisia, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica di Tunisia.
Istituto Finanziatore:	Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“ CDP ”): - in nome proprio e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“ MEF ”) in relazione alla quota a valere sul Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (“ Quota FRCS ”) – capofila e sottoscrittore della convenzione finanziaria; - in nome proprio e per proprio conto in relazione alla componente a valere sulle risorse CDP (“ Quota CDP ”).
Forma Tecnica:	Finanziamento a lungo termine con un’unica linea di credito (il “ Finanziamento ”) documentato in apposita convenzione finanziaria da negoziare tra le parti (“ Convenzione Finanziaria ”).
Scopo del Finanziamento:	Finanziare l’attivazione di linee di credito, da parte di istituti finanziari locali, a favore delle piccole e medie imprese tunisine, delle microimprese e delle imprese sociali locali, principalmente dedicate alle donne e ai giovani nelle regioni svantaggiate del paese.
Importo del Finanziamento:	Fino a 50 milioni di euro.
Quota FRCS:	30 milioni di euro.
Quota CDP:	Fino a 20 milioni di euro.
Valuta:	Euro.
Durata del Finanziamento e periodo di grazia (preammortamento)	17 (diciassette) anni, di cui 5 (cinque) anni di periodo di grazia e 12 (dodici) anni di periodo di rimborso, decorrenti dalla data di erogazione del Finanziamento. In dettaglio la durata e il periodo di grazia di ciascuna quota saranno le seguenti: - Quota FRCS: 17 anni, di cui 9,5 anni di periodo di grazia e 7,5 anni di periodo di rimborso (“Data di Scadenza Finale FRCS”); - Quota CDP: 10 anni, di cui 5 anni di periodo di grazia e 5 anni di periodo di rimborso (“Data di Scadenza Finale CDP”).
Modalità di Rimborso del	N. 24 rate semestrali posticipate a quota costante di capitale secondo un unico piano di ammortamento, a partire dal termine

Finanziamento:	del periodo di grazia. In dettaglio l'imputazione su ciascuna quota sarà la seguente: - quanto alle prime 9 rate in linea capitale del Finanziamento, a rimborso della Quota CDP, con l'ultima data di rimborso coincidente con la Data di Scadenza Finale CDP ("Periodo di Rimborso CDP"); - quanto alla decima rata in linea capitale, a saldo della quota CDP e a rimborso della quota FRCS; - quanto alle successive 14 rate in linea capitale del Finanziamento, a rimborso della Quota FRCS, con l'ultima data di rimborso coincidente con la Data di Scadenza Finale FRCS ("Periodo di Rimborso FRCS").
Modalità di Utilizzo del Finanziamento:	Unica erogazione.
Regime di Tasso del Finanziamento:	Tasso fisso.
Tasso d'Interesse del Finanziamento:	Tasso d'interesse concessionale finale pari all'1,5% annuo fisso.
Periodo d'Interessi del Finanziamento:	Sei mesi decorrenti dall'erogazione del Finanziamento.
Pagamento degli Interessi sul Finanziamento:	Il Mutuatario pagherà gli interessi semestralmente, sul Finanziamento erogato calcolati secondo il Tasso d'Interesse del Finanziamento. CDP provvederà ad imputare gli interessi incassati, seguendo le seguenti priorità: - a remunerazione della Quota CDP sulla base del relativo tasso di interesse ad essa applicato; - a remunerazione della Quota FRCS, per l'importo che sarà determinato ad ogni data di pagamento, dedotti gli interessi imputati alla Quota CDP.
Gestione del processo decisionale in caso di richieste di deroga o modifica da parte del Beneficiario e per l'esercizio dei diritti contrattuali:	CDP, in consultazione con il MEF, esercita ogni rimedio, atto e/o attività necessaria o opportuna per tutelare i diritti ed interessi del FRCS, in conformità alla convenzione tra CDP e MEF datata 23 dicembre 2015 per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, nonché per la tutela dei propri diritti ed interessi, ivi inclusi la richiesta del rimborso anticipato totale o parziale del Finanziamento e il recupero del credito in sede giudiziale o stragiudiziale. Il MEF potrà riservarsi in ogni caso la facoltà di richiedere a CDP di concedere, limitatamente alla sola Quota FRCS, condizioni più favorevoli nei confronti del Beneficiario rispetto a quelle previste

	dalla Convenzione Finanziaria e proposte da CDP.
Gestione degli inadempimenti e dei rimborsi anticipati:	Il Finanziamento potrà essere esclusivamente oggetto di rinegoziazione nell'ambito di eventuali trattamenti multilaterali in ambito Club di Parigi, ferma restando la preventiva facoltà per CDP di esperire ogni rimedio spettante da contratto o per legge, limitatamente al recupero della Quota CDP.
Impegni del Beneficiario:	Impegni usuali della prassi bancaria internazionale per operazioni con controparte sovrana, da chiarire e dettagliare nel testo della Convenzione Finanziaria, secondo le peculiarità dell'operazione, che includerà l'impegno da parte del Beneficiario a rispettare, e far sì che gli intermediari finanziari locali rispettino, ogni legge e regolamento applicabile (ivi incluse le norme in materia di protezione ambientale, sicurezza e lavoro, in materia di sanzioni ed embarghi ed anticorruzione).
Eventi rilevanti ai fini dell'estinzione anticipata, in tutto o in parte, del Finanziamento:	Usuali della prassi bancaria internazionale per operazioni con controparte sovrana, da chiarire e dettagliare nel testo della Convenzione Finanziaria secondo le peculiarità dell'operazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Convenzione Finanziaria regolerà le seguenti fattispecie: a) mancato pagamento di una qualsivoglia somma dovuta in dipendenza della Convenzione Finanziaria; b) inadempimento delle prestazioni o violazione degli obblighi o delle dichiarazioni ai sensi dei [Documenti rilevanti] di cui il Beneficiario è parte; c) mancato pagamento di impegni finanziari diversi da quelli derivanti dalla Convenzione Finanziaria; d) illegalità; e) utilizzo illecito dei fondi.
Legge applicabile e Foro competente per la Convenzione Finanziaria:	Legge italiana. In caso di controversie che non si risolvano in maniera amichevole tra le parti contraenti, le stesse saranno gestite dapprima a livello governativo e in caso di insuccesso, ai sensi delle regole arbitrali della camera internazionale del commercio, presso il Tribunale Arbitrale di Parigi.